



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati



Protocollo di intesa

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (di seguito denominato "CNGeGL") con sede in Piazza Colonna 361 – 00187 ROMA- Italia, Codice Fiscale 80053430585, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente pro-tempore, e legale rappresentante Geom. Maurizio Savoncelli;

e

l'ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (di seguito denominato "ANACI") con sede legale in Via Cola di Rienzo 212 – 00100 Roma – Italia, Codice Fiscale – 04846741009 che interviene nel presente atto nella persona del suo Presidente Nazionale e legale rappresentante, Ing. Burrelli Francesco;

(di seguito congiuntamente denominati anche "le Parti");

Premesso che

- la L. 220/2012 ha istituito il registro dell'anagrafe condominiale, attualmente previsto dall'art. 1130 comma 6 Cod. Civ., come modificato dal D.L. 145/2013, ai sensi del quale rientra fra i doveri dell'Amministratore di condominio quello di *"curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorso trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili."*

- l'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 ha introdotto obblighi di formazione continua per i soggetti che esercitano una professione "regolamentata", da attuarsi tramite appositi decreti adottati da ciascun Consiglio Nazionale previo parere favorevole del Ministero vigilante;

- in attuazione di tali obblighi, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Ente che rappresenta a livello nazionale la categoria professionale dei geometri, ha adottato in data 22 luglio 2014 un apposito *"Regolamento per la formazione professionale continua"*; pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014;

- il DM 140/2014, attuativo della L. 220/ 2012 di Riforma del condominio, ha introdotto specifici obblighi di formazione periodica a carico dei soggetti che ricoprono l'incarico di Amministratori di condominio, fra i

quali è prevista la frequenza di un corso di formazione iniziale di 72 ore e di corsi di aggiornamento annuali della durata minima di 15 ore;

- l'ANACI svolge, fra l'altro, attività di formazione, aggiornamento, organizzazione di convegni, assistenza e consulenza in materia condominiale; in particolare, l'ANACI di Roma organizza regolarmente corsi professionali per Amministratori di condomini ed immobili, la cui frequenza viene regolarmente certificata con attestato valido ai sensi della predetta normativa.

Tutto ciò premesso e considerato concordano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della collaborazione

Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti intendono avviare una collaborazione al fine di individuare attività condivise, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:

- a) predisporre procedure e standard per l'affidamento ai professionisti tecnici degli incarichi relativi ai lavori su beni immobili e beni comuni condominiali, al fine di salvaguardare la qualità e la buona riuscita degli interventi stessi, soprattutto relativamente a quelli di messa in sicurezza e qualificazione energetica degli edifici;
- b) stabilire procedure e standard per assicurare l'individuazione delle imprese più idonee allo svolgimento degli interventi di cui sopra;
- c) utilizzare gli "Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri" per gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinatori della sicurezza, collaudi, estimo e attività peritali, certificazioni e diagnosi energetiche;
- d) individuare criteri oggettivi per definire gli incarichi relativi ai contratti di appalto;
- e) stabilire uno standard a livello nazionale utile per la compilazione del registro dell'anagrafe condominiale di cui in Premessa, nonché adottare i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di chiarire l'uso e agevolare l'accesso a tale registro, anche prevedendo un apposito registro on-line, come descritto più dettagliatamente all'Articolo 2 del presente Protocollo;
- f) concordare, a livello provinciale e regionale, forme idonee di divulgazione dei convegni e dei seminari informativi e formativi che si terranno in stretta collaborazione fra CNGeGL e ANACI;
- g) valutare una possibile strategia comune per ottemperare agli obblighi di formazione previsti a carico dei geometri iscritti agli albi e degli Amministratori di condominio ai sensi della normativa citata in Premessa, organizzando appositi corsi di formazione congiunta al fine di approfondire tematiche comuni a tutti i professionisti a diverso titolo operanti in materia condominiale;
- h) valutare congiuntamente nuove strategie per la formazione continua dei professionisti, che tengano conto delle caratteristiche del territorio, promuovendo la formazione on-line ed eventualmente collaborando con gli enti locali;
- i) al fine di un maggiore coinvolgimento dei cittadini e affinché la sicurezza e la qualificazione energetica delle unità immobiliari e delle loro parti comuni sia garantita e certificata, predisporre pubblicazioni a scopo divulgativo sul tema "casa", approfondendo soprattutto gli aspetti relativi a: sicurezza delle costruzioni,

aspetti strutturali statici e sismici sia delle strutture in elevazione che di quelle in fondazione, aspetti di carattere energetico, impiantistica di ogni tipo e settore;

l) partecipare a seminari e tavole rotonde su problematiche di comune interesse sul tema "casa", presentando contributi congiunti;

m) proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti soluzioni e procedure condivise per tutelare, incentivare e mantenere la messa in sicurezza della casa.

Articolo 2 - Interventi e collaborazione in tema di registro dell'anagrafe condominiale

Le Parti concordano di collaborare al fine di stabilire uno standard a livello nazionale che agevoli gli Amministratori di condominio nella compilazione del registro dell'anagrafe condominiale, provvedendo altresì a una definizione più puntuale dei contenuti di tale registro.

A tale proposito, si valuterà l'integrazione del contenuto di detto registro con ulteriori informazioni relative agli immobili e, in particolare, con tutte le informazioni inerenti la sicurezza dell'edificio, fra cui la sicurezza degli impianti, la sicurezza strutturale, l'agibilità e la staticità dell'edificio, lo stato di manutenzione, le caratteristiche energetiche ed i possibili rischi connessi alla salubrità degli immobili. Ciò anche al fine di rendere più agevole l'individuazione di un immobile e ottenere un quadro il più possibile completo dello stato di fatto, l'elencazione dei precedenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché uniformare le procedure di verifica di conformità dell'immobile con le disposizioni vigenti in materia di edilizia e urbanistica.

A maggiore garanzia di pubblicità del registro, le Parti valuteranno l'opportunità di promuovere l'istituzione di un registro on- line, utilizzando apposita password, contenente i dati di cui al comma precedente.

Per i fini di cui sopra, potrà essere necessario verificare e concordare quali siano, per ogni fabbricato, i dati oggetto di interesse, in modo da garantire maggiore trasparenza al cittadino e fornire un adeguato supporto all'Amministratore nella corretta indicazione di quali siano gli adempimenti da svolgere.

In quest'ottica, le Parti intendono valorizzare il ruolo del professionista tecnico, a cui deve essere garantita la possibilità di certificare lo stato degli immobili e il rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Al professionista tecnico, inoltre, dovrebbe essere attribuito un ruolo di verifica e attestazione della corretta compilazione del registro ad opera degli Amministratori.

Le Parti concordano di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione, affinché faciliti l'accesso alle informazioni necessarie per una corretta compilazione dell'anagrafe, nonché la raccolta di tutti gli elementi utili, al fine di costituire un'unica banca dati pubblica su base nazionale.

Art. 3 -Attuazione del Protocollo e dei relativi obblighi di collaborazione

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Le Parti concordano che il presente Protocollo e, in particolare, i contenuti e le modalità attuative degli obiettivi di collaborazione reciproca fra CNGeGL e ANACI, di cui ai precedenti artt. 1 e 2, saranno attuati anche tramite la sottoscrizione di ulteriori e successivi accordi fra le Parti.

Art. 4 -Validità ed efficacia del Protocollo. Modifiche.

Il presente Protocollo è valido su tutto il territorio nazionale ed entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, ha validità di 3 (tre) anni e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo ad iniziativa di una delle Parti.

Il Protocollo rappresenta una mera intesa preliminare relativa ad una futura eventuale collaborazione fra le Parti e non impone alcun obbligo vincolante a carico delle stesse.

Qualsiasi modifica al Protocollo dovrà essere concordata e sottoscritta da entrambe le Parti.

Ogni sede provinciale e regionale dell'ANACI, così come i Collegi territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, potranno recepire il contenuto del presente Protocollo, eventualmente integrandolo rispetto al testo attuale.

Art. 5 – Clausola risolutiva espressa

ANACI si impegna a rispettare gli obblighi, per quanto compatibili, contenuti nel Codice di Comportamento del personale del CNGeGL, pubblicato sul sito web del medesimo CNGeGL nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto Codice, il CNGeGL avrà diritto di risolvere il presente Protocollo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 6 – Trattative tra le Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Protocollo è stata da esse negoziata ed approvata su un piano di assoluta parità.

Roma, lì 02/08/2017

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Il Presidente

Geom. Maurizio Savoncelli

ANACI

Il Presidente

Ing. Francesco Burrelli

I BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Sisma bonus

- * Prorogata al **31 dicembre 2017** la **detrazione** per gli interventi di ristrutturazione ai fini del **miglioramento dell'adeguamento antisismico** e per la **messa in sicurezza degli edifici**;
- * l'agevolazione si applica su **immobili adibiti ad abitazione o attività produttive nella misura del 50%**, fino ad un ammontare complessivo delle **spese non superiore a 96.000 euro** annue per unità immobiliare;
- * la percentuale può essere **elevata fino al 70% o 80%** nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una **diminuzione di una o due classi di rischio**;
- * se gli interventi sono realizzati su **parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni spettano, rispettivamente, nella misura del **75% e 85%**;
- * la detrazione è **ripartita in cinque quote annuali di pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;
- * è possibile usufruire dell'agevolazione non solo **per gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) ma anche per quelli ubicati in zona sismica 3.**

Eco bonus

- * Prorogata al **31 dicembre 2017** la **detrazione fiscale del 65%** per gli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici**;
- * prorogata al **31 dicembre 2021** l'agevolazione prevista per gli **interventi alle parti comuni degli edifici condominiali** e per quelli che riguardano tutte le **unità immobiliari** di cui si compone il singolo condominio.

Cessione del credito d'imposta per i condòmini

- * In luogo delle **detrazioni** previste per eco bonus e sisma bonus **per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, i **soggetti beneficiari** possono optare per la **cessione del corrispondente credito** ai **fornitori** che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito;
- * la possibilità, **per i soli incapienti**, di **cessione del credito d'imposta** per i condòmini **anche a banche e istituti di credito**;
- * le **modalità** di cessione del credito d'imposta sono definite dall'**Agenzia delle Entrate**, che con due provvedimenti *ad hoc* fornisce chiarimenti in merito a **chi può cedere il credito, come cedere il credito e utilizzo del credito d'imposta in compensazione.**

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
E
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI**

**Finalità e obiettivi
Documento di analisi e sintesi**

ASPETTI OPERATIVI

Da un punto di vista **operativo**, il Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, rendendo sinergiche le **competenze tecniche** dei primi e la **funzione normativa** dei secondi, pone le premesse per ottimizzare gli **interventi su beni immobili e beni comuni condominiali** (*in primis* di messa in sicurezza e riqualificazione energetica) e definire standard metodologici per la **compilazione del registro dell'anagrafe condominiale**, previsto dall'art. 1130, comma 6 del Codice Civile, come modificato dal D.L. 145/2013.

Nella fattispecie, le parti si impegnano a:

- definire procedure e standard per l'**affidamento degli carichi** ai professionisti tecnici e per l'individuazione delle imprese più idonee allo svolgimento degli interventi;
- utilizzare gli "**Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri**" per gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinatori della sicurezza, collaudi, estimo e attività peritali, certificazioni e diagnosi energetiche;
- stabilire uno standard a livello nazionale per la compilazione del **registro dell'anagrafe condominiale**, stimolandone nel contempo la **fruizione** prevedendo modalità di accesso online e azioni formative e informative congiunte sull'intero territorio nazionale;
- provvedere ad una **definizione più puntuale dei contenuti**, valutando l'integrazione di quanto già previsto (le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio), con tutte le informazioni inerenti la sicurezza dell'edificio, fra cui la sicurezza degli impianti, la sicurezza strutturale, l'agibilità e la staticità dell'edificio, lo stato di manutenzione, le caratteristiche energetiche e i possibili rischi connessi alla salubrità degli immobili.

ASPETTI STRATEGICI

Da un punto di vista **strategico**, la *ratio* che sottende il protocollo di intesa si inserisce in un'azione molto più ampia e di portata istituzionale, finalizzata a **rendere strutturale** il processo di **prevenzione del rischio sismico e riqualificazione energetica** del patrimonio immobiliare italiano.

Vanno in questa direzione alcuni dei punti qualificanti del documento, nei quali è sottoscritto l'impegno a:

- favorire il **coinvolgimento dei cittadini** affinché la sicurezza e la riqualificazione energetica delle unità immobiliari e delle loro parti comuni sia garantita e certificata;
- predisporre **pubblicazioni a scopo divulgativo** sul tema "casa", approfondendo soprattutto gli aspetti relativi a: sicurezza delle costruzioni, aspetti strutturali statici e sismici delle strutture in elevazione e in fondazione, aspetti di carattere energetico, impiantistica;
- proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti soluzioni e procedure condivise per tutelare, incentivare e mantenere la **messa in sicurezza** della casa.

COINVOLGERE I CITTADINI: LA LEVA DELLA CONOSCENZA

Appare evidente, quindi, come il processo di coinvolgimento venga attivato attraverso la **diffusione di conoscenza**, correlata non solo agli aspetti tecnici degli interventi di prevenzione del rischio sismico e riqualificazione energetica degli edifici, ma anche e soprattutto ai relativi **benefici fiscali**, così come previsto da tre misure-pilastro varate con la **Legge di Bilancio 2017**:

Ecobonus

- * Prorogata al **31 dicembre 2017** la **detrazione fiscale del 65%** per gli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici**;
- * prorogata al **31 dicembre 2021** l'agevolazione prevista per gli **interventi alle parti comuni degli edifici condominiali** e per quelli che riguardano tutte le **unità immobiliari** di cui si compone il singolo condominio.

Sisma bonus

- * Prorogata al **31 dicembre 2017** la **detrazione** per gli interventi di ristrutturazione ai fini del **miglioramento dell'adeguamento antisismico** e per la **messa in sicurezza degli edifici**;
- * l'agevolazione si applica su **immobili adibiti ad abitazione o attività produttive nella misura del 50%**, fino ad un ammontare complessivo delle **spese non superiore a 96.000 euro** annue per unità immobiliare;
- * la percentuale può essere **elevata fino al 70% o 80%** nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una **diminuzione di una o due classi di rischio**;
- * se gli interventi sono realizzati su **parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni spettano, rispettivamente, nella misura del **75% e 85%**;
- * la detrazione è **ripartita in cinque quote annuali di pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;
- * è possibile usufruire dell'agevolazione non solo **per gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) ma anche per quelli ubicati in zona sismica 3**.

Cessione del credito d'imposta per i condòmini

- * In luogo delle **detrazioni** previste per eco bonus e sisma bonus **per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, i **soggetti beneficiari** possono optare per la **cessione del corrispondente credito** ai **fornitori** che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito;
- * la possibilità, **per i soli incapienti**, di **cessione del credito d'imposta** per i condòmini **anche a banche e istituti di crediti**.
- * le **modalità** di cessione del credito d'imposta sono definite dall'**Agenzia delle Entrate**, che con due provvedimenti *ad hoc* fornisce chiarimenti in merito a **chi può cedere il credito, come cedere il credito e utilizzo del credito d'imposta in compensazione**.

IL RUOLO DEL GEOMETRA PROFESSIONISTA

Rispetto allo scenario sin qui delineato, il ruolo del geometra professionista è centrale:

- quale **consulente tecnico di riferimento** per le famiglie, radicato in maniera capillare sul territorio, ha la possibilità di raggiungere in maniera diretta e personale una platea molto ampia di cittadini/proprietari immobiliari, sensibilizzandoli in merito alla **cultura della prevenzione** e informando correttamente del fatto che, pur vivendo in un Paese fisiologicamente fragile, è possibile **mettere in sicurezza ogni edificio** che accoglie porzioni importanti della nostra vita, *in primis* l'abitazione;
- in virtù di specifiche conoscenze e competenze curriculari, il geometra rientra tra i **profili tecnici abilitati all'attivazione dei benefici fiscali** descritti sopra, secondo quanto disposto dal **DM 7/3/2017 n. 65** "Linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati": ed è quindi evidente come – a fronte di quanto stabilito dal Protocollo d'intesa - questo aspetto si configuri come

un valore aggiunto per il condominio, laddove l'amministratore condominiale sia privo delle suddette conoscenze e competenze tecniche.

IL RUOLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Nel suo ruolo di **rappresentante istituzionale** e quale componente della **Rete delle Professioni Tecniche**, in più occasioni il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha ribadito pubblicamente l'esigenza di avviare una politica di **prevenzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare italiano** partendo proprio dalle linee d'azione sopra descritte: sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini "dal basso", utilizzando la **leva della convenienza** in luogo di quella dell'imposizione (sul tema, si rimanda all'intervento "**Oltre il fascicolo del fabbricato**", Italia Oggi, 30 maggio 2017).

Il consenso suscitato attorno al contributo fornito dalla Categoria alla discussione ha fornito un ulteriore impulso alla definizione della **mission del Protocollo d'intesa**: "rendere più agevole l'individuazione di un immobile e ottenere un quadro il più possibile completo dello stato di fatto, l'elencazione dei precedenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché uniformare le procedure di verifica di conformità dell'immobile con le disposizioni vigenti in materia di edilizia e urbanistica".

Un percorso che, in prospettiva (e con il "via libera" della Pubblica Amministrazione per un accesso più facile e trasparente alle informazioni necessarie alla corretta compilazione dell'anagrafe), potrebbe condurre alla costituzione di un'unica **banca dati pubblica su base nazionale**.



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso

Ministero della Giustizia



COMUNICATO STAMPA

INSIEME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO

Nel protocollo d'intesa siglato fra CNGeGL (Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati) e ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) si pongono le basi per un intervento congiunto e mirato alla prevenzione del rischio sismico e della riqualificazione energetica dei beni immobili e dei beni comuni condominiali

Roma, 2 Agosto 2017 – Firmato il Protocollo d'Intesa tra il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. La valenza dell'accordo unisce le competenze tecniche dei Geometri Italiani e la funzione normativa degli Amministratori Condominiali e Immobiliari per garantire la sicurezza del cittadino, avviando fra le due organizzazioni l'elaborazione di soluzioni ragionate e di procedure condivise con oggetto la tutela, l'incentivazione e la messa in sicurezza della casa. Proposte da porre congiuntamente all'attenzione delle massime istituzioni pubbliche preposte, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Fra gli impegni inseriti in agenda dalle due sigle di riferimento, il coinvolgimento della cittadinanza in iniziative tese alla puntuale e corretta conoscenza degli aspetti relativi alla sicurezza delle costruzioni, agli aspetti strutturali statici e sismici delle strutture in elevazione e in fondazione, agli aspetti di carattere energetico e all'impiantistica degli immobili, affinché la sicurezza di ciascun individuo sia considerata per il suo alto valore e possa essere finalmente garantita. In relazione alla diffusione delle informazioni, saranno messi in risalto anche i benefici fiscali previsti dalle misure pilastro approvate dalla Legge di Bilancio 2017: Ecobonus, Sismabonus, Cessione del credito d'imposta per i condòmini.

L'intesa pone nuovamente al centro dell'attenzione il Registro dell'Anagrafe Condominiale per una puntuale definizione e integrazione dei suoi contenuti, come uno standard nazionale per la compilazione, sollecitando l'accesso e la fruizione dei dati nell'intero territorio nazionale. Un percorso che, in prospettiva, e con il via libera della Pubblica Amministrazione per un accesso più facile e trasparente delle informazioni, potrebbe condurre alla costituzione di un'unica banca dati pubblica su base nazionale.

Il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli ha dichiarato: "La volontà è quella di mettere a sistema due figure professionali e due ruoli impegnati nel territorio, con l'obiettivo di raggiungere i migliori risultati in termini di sicurezza e di contenimento energetico. Una attività sinergica da svolgere congiuntamente, al fine di una migliore informazione e di una maggiore consapevolezza dei cittadini".

Per maggiori info:

Ufficio Stampa CNGeGL
ANNA RITA GERVASINI 335/216363
comunicazione@cng.it